



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28".
premessi che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere l'attività di mediazione è il Direttore Generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;
premessi, inoltre, che il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi la professionalità e l'efficienza dei richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;
visto l'art. 4, comma 1, del D.L. 180/2010, che stabilisce che nel registro degli organismi di mediazione sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti da enti pubblici e privati;
visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal Responsabile, nella persona del direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;
visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28".
premessi che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere l'attività di mediazione è il Direttore Generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;
premessi, inoltre, che il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi la professionalità e l'efficienza dei richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;
visto l'art. 4, comma 1, del D.L. 180/2010, che stabilisce che nel registro degli organismi di mediazione sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti da enti pubblici e privati;
visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal Responsabile, nella persona del direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;
vista l'istanza 15/04/2011 prot m dg dag 26/04/2011 n. 58208.E, integrata con e-mail 10/6/2011, con la quale l'avv. CAVERI Paolo nato ad Aosta il 3/06/1953, in qualità di legale rappresentante dell'Ordine degli avvocati di Aosta, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2 del D.L. 180/2010 e ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi di Mediazione dello "Organismo di Mediazione Forense di Aosta" organismo non autonomo dell'Ordine degli avvocati di Aosta, con sede legale in Aosta, Via Olliotti n. 1 cap 11100, C.F. 80015480074 e P.IVA 01156810077, e-mail avvaosta@tiscalinet.it e consiglioordineavvocatiaosta@virgilio.it;

verificato, in particolare, il possesso, da parte dello "Organismo di Mediazione Forense di Aosta" dei seguenti requisiti:

- possesso della polizza assicurativa corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b);
- verificato il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) del decreto interministeriale n.180/2010 e dall'art. 6, nelle persone di:

- 1) avv. CALGARO Christian nato a Aosta il 2/2/1982 (generico)
- 2) avv. CONSOL Adriano nato a Ivrea il 6/2/1961 (generico)
- 3) avv. MELE Simona nata a Bari il 25/10/1968 (generico)
- 4) avv. NORO Andrea nato a Aosta il 2/6/1962 (generico)
- 5) avv. PARINI Federico nato a Aosta il 26/7/1971 (generico)
- 6) avv. TUBERE Giampiero nato a Aosta il 7/5/1957 (generico)
- 7) avv. VARALLO Alberto nato a Torino il 5/11/1957 (generico e consumo)

sede legale sita in: Aosta, Via Ollietti n. 1 cap 11100

strutture amministrative per lo svolgimento dell'attività di mediazione:
Aosta, Via Ollietti n. 1 cap 11100;

considerato, per quanto riguarda il contenuto del regolamento di procedura depositato, che lo stesso risulta conforme alle prescrizioni normative, con la precisazione che la previsione, contenuta nel suddetto regolamento, di cui all'art. 13, punto ii, 4° cpv, può dirsi applicabile solo in caso di mediazione volontaria, per cui ne va, di conseguenza, esclusa l'applicabilità in caso di operatività della condizione di procedibilità di cui all'art.5 del d.lgs.28/2010

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n.180/2010;

DISPONE

L'iscrizione dello "Organismo di Mediazione Forense di Aosta" organismo non autonomo dell'Ordine degli avvocati di Aosta, con sede legale in Aosta, Via Ollietti n. 1 cap 11100, C.F. 80015480074 e P.IVA 01156810077, e-mail avvaosta@tiscalinet.it e consiglioordineavvocatiaosta@virgilio.it, al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del D.L. 18 ottobre 2010 n. 180, al numero progressivo 380 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi dello "Organismo di Mediazione Forense di Aosta" organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 180/2010.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli organismi abilitati a svolgere la mediazione comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale n.180/2010.

Roma, 15/6/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

